

# **Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi**

del 18 giugno 2010

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 11*b* capoverso 2, 21*a* capoverso 1 e 34 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>1</sup> sulla procedura amministrativa (PA);  
vista la disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005<sup>2</sup> della PA,

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra una parte e un'autorità amministrativa della Confederazione (autorità) nell'ambito di un procedimento retto dalla PA

<sup>2</sup> La presente ordinanza è applicabile alla comunicazione di:

- a. atti scritti in vista dell'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 PA;
- b. decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA.

**Art. 2**            Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura

Sono riconosciute le piattaforme di trasmissione riconosciute conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 18 giugno 2010<sup>3</sup> sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento.

RS 172.021.2

<sup>1</sup> RS 172.021

<sup>2</sup> RU 2006 2197

<sup>3</sup> RS 272.1; RU 2010 3105

## Sezione 2: Comunicazione di atti scritti a un'autorità

### Art. 3 Ammissibilità della comunicazione per via elettronica

<sup>1</sup> Gli atti scritti possono essere comunicati per via elettronica a qualsiasi autorità.

<sup>2</sup> Gli atti scritti possono essere comunicati per via elettronica al Tribunale amministrativo federale, al Tribunale penale federale o a un'autorità dell'Amministrazione federale decentralizzata se:

- a. detta autorità figura nella lista delle autorità che ammettono la comunicazione per via elettronica; e
- b. secondo tale lista, l'autorità ha dichiarato ammissibile la comunicazione per via elettronica nel procedimento in questione.

<sup>3</sup> L'autorità può escludere, mediante iscrizione nella lista, la comunicazione per via elettronica per i procedimenti in cui vengono trattate informazioni classificate SEGRETE o CONFIDENZIALI ai sensi dell'ordinanza del 4 luglio 2007<sup>4</sup> sulla protezione delle informazioni.

### Art. 4 Lista

<sup>1</sup> La Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità.

<sup>2</sup> Per ogni autorità la lista indica:

- a. l'indirizzo elettronico;
- b. gli indirizzi ammessi per la trasmissione per via elettronica;
- c. i canali di comunicazione autorizzati, quali la piattaforma di trasmissione riconosciuta, il sito Internet per trasmettere on line atti scritti o l'indirizzo di posta elettronica non protetto;
- d. i formati di dati autorizzati per la comunicazione;
- e. singoli tipi di atti da trasmettere, oltre che per via elettronica, anche su carta;
- f. l'indirizzo al quale figurano i certificati da utilizzare per la cifratura di atti scritti trasmessi all'autorità (codice di cifratura pubblico) e per la verifica della firma elettronica dell'autorità.

<sup>3</sup> Per le autorità dell'Amministrazione federale decentralizzata la lista indica inoltre se queste autorizzano la comunicazione elettronica per tutti o solo per determinati procedimenti amministrativi (lista positiva o negativa).

<sup>4</sup> La Cancelleria federale può disciplinare la registrazione e l'aggiornamento delle iscrizioni.

**Art. 5** Formato

<sup>1</sup> Le parti comunicano i loro atti scritti e gli allegati nel formato autorizzato, secondo la lista, per il canale di comunicazione utilizzato.

<sup>2</sup> Se non riesce a leggere un atto scritto o gli allegati, l'autorità concede alla parte un breve termine per:

- a. ritrasmettere l'atto scritto o gli allegati nel formato stabilito dall'autorità; o
- b. trasmettere, dopo averli stampati, tutto l'atto scritto e gli allegati o soltanto una parte di esso, secondo le modalità previste dall'articolo 21 PA.

<sup>3</sup> Se per l'atto scritto non è usata una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l'autorità provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la trasmissione nei canali di comunicazione autorizzati. L'invio trasmesso per posta elettronica usuale va cifrato con il codice di cifratura pubblico indicato nella lista.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le disposizioni speciali dell'Istituto federale della proprietà intellettuale sulla comunicazione con l'Istituto.

**Art. 6** Firma

<sup>1</sup> È considerata firma elettronica riconosciuta ai sensi dell'articolo 21a capoverso 2 PA una firma elettronica qualificata, basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione secondo la legge federale del 19 dicembre 2003<sup>5</sup> sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (prestatore riconosciuto).

<sup>2</sup> Una firma elettronica riconosciuta ai sensi dell'articolo 21a capoverso 2 PA non è richiesta se l'identificazione del mittente e l'integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati. Sono eccettuati i casi in cui il diritto federale prescrive di firmare un documento.

<sup>3</sup> Se manca una firma elettronica riconosciuta necessaria, l'autorità concede alla parte un termine per la correzione. La parte può ritrasmettere gli atti scritti muniti di una firma riconosciuta oppure inviarli firmati a mano conformemente all'articolo 21 PA.

**Art. 7** Certificato

Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall'autorità né figura nella lista del prestatore riconosciuto, il certificato qualificato munito del codice per la verifica della firma deve essere allegato all'invio.

### Sezione 3: Notificazione di decisioni

#### Art. 8 Consenso necessario

<sup>1</sup> L'autorità può notificare una decisione per via elettronica a una parte che ha esplicitamente acconsentito per scritto a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione.

<sup>2</sup> Chi è regolarmente parte in un procedimento dinanzi a una determinata autorità oppure rappresenta regolarmente parti dinanzi a detta autorità può comunicare a quest'ultima di notificargli le decisioni per via elettronica in uno o in tutti i procedimenti.

<sup>3</sup> Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

<sup>4</sup> Il consenso e la revoca richiedono la forma scritta; non devono essere firmati.

#### Art. 9 Modalità

<sup>1</sup> Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.

<sup>2</sup> L'autorità può utilizzare anche un altro tipo di trasmissione, purché quest'ultimo permetta in modo appropriato di:

- a. identificare inequivocabilmente il destinatario;
- b. stabilire inequivocabilmente il momento della notificazione; e
- c. trasmettere la decisione in forma criptata fino alla notificazione.

<sup>3</sup> Le decisioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF.

<sup>4</sup> Le decisioni sono provviste di una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto.

<sup>5</sup> In occasione della notificazione collettiva di decisioni che non possono essere firmate singolarmente da un rappresentante dell'autorità, le decisioni possono essere munite di una firma elettronica prodotta da un prestatore riconosciuto e creata con mezzi sui quali il titolare ha l'esclusivo controllo.

#### Art. 10 Momento della notificazione

<sup>1</sup> Se l'autorità trasmette la decisione a una casella di posta elettronica, il momento in cui l'invio è scaricato dal destinatario è considerato il momento della notificazione.

<sup>2</sup> Se è indirizzata a una casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione del titolare su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, la notificazione è considerata primo tentativo di consegna ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2<sup>bis</sup> PA.

## Sezione 4: Cambio del supporto

### Art. 11 Trasmissione successiva di decisioni per via elettronica

<sup>1</sup> Le parti possono chiedere che l'autorità trasmetta loro successivamente per via elettronica le decisioni che sono state loro notificate in altro modo.

<sup>2</sup> L'autorità allega al documento elettronico l'attestazione che esso coincide con la decisione.

### Art. 12 Stampa su carta di un atto scritto in forma elettronica

<sup>1</sup> L'autorità verifica la firma elettronica in merito:

- a. all'integrità del documento;
- b. all'identità del firmatario;
- c. alla validità e alla qualità della firma elettronica compresi eventuali attributi importanti giuridicamente;
- d. alla data e ora della firma, compresa la qualità di tali indicazioni.

<sup>2</sup> Alla stampa su carta l'autorità aggiunge il risultato della verifica della firma elettronica e l'attestazione che detta stampa riproduce correttamente il contenuto dell'atto scritto comunicato in forma elettronica.

<sup>3</sup> L'attestazione va datata, firmata e corredata dei dati del firmatario.

## Sezione 5: Disposizioni finali

### Art. 13 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 17 ottobre 2007<sup>6</sup> concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di un procedimento amministrativo è abrogata.

### Art. 14 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 10 settembre 1969<sup>7</sup> sulle tasse e spese nella procedura amministrativa è modificata come segue:

*Art. 14 cpv. 3*

<sup>3</sup> La tassa per la comunicazione successiva per via elettronica di decisioni secondo l'articolo 11 dell'ordinanza del 18 giugno 2010<sup>8</sup> sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi è di 20 franchi.

<sup>6</sup> RU 2007 5093

<sup>7</sup> RS 172.041.0

<sup>8</sup> RS 172.021.2; RU 2010 3031

**Art. 15**            Entrata in vigore e validità

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

<sup>2</sup> Gli articoli 3 capoversi 2 e 3 nonché 4 capoverso 3 sono validi fino al 31 dicembre 2016.

18 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova